

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI RICERCA TRASLAZIONALE E DI FORMAZIONE DOTTORALE E POST-DOTTORALE

TRA

L'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF), Laboratorio di Biochimica, responsabile Prof. Mario Allegra, nella persona del Direttore Prof. Vincenzo Arizza, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, n. 3956/2021 del 06.10.2021, prot. 97036, nato a Torino, il 25.01.1964, e domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, a Palermo, in Viale delle Scienze, Edificio 16, C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, PEC dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, di seguito SOGGETTO PROPONENTE,

E

ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli, P. IVA 05841770828, con sede a Palermo (PA), Piazza Nicola Leotta 4 - nella persona del Commissario Straordinario Dott. Roberto Colletti, nato il 04/07/1959, domiciliato per la carica a Palermo (PA) presso l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli medesimo, di seguito SOGGETTO OSPITANTE;

PREMESSO

- Che ai sensi e per effetto di quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici per lo sviluppo di attività didattiche integrative a quelle universitarie;
- Che nell'ambito della collaborazione tra sistema sanitario e sistema universitario, la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa approvato dall'Assessore Regionale per la Sanità con il decreto del 13/03/2020, pubblicato nella GURS in data 03/04/2020 e ss.mm.ii., con il quale la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo hanno individuato nell'integrazione e nella collaborazione lo strumento idoneo per realizzare il concorso delle rispettive autonomie, e per rispondere ai cambiamenti intervenuti sul piano normativo-istituzionale e organizzativo sia del sistema universitario che di quello sanitario;

CONSIDERATO

- Che è nell'interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse delle strutture socio-sanitarie cooperare attivamente nell'ambito della progressione didattica e della ricerca scientifica;
- Che il SOGGETTO PROPONENTE è impegnato in attività di ricerca centrate sull'impiego di composti naturali per il controllo dell'infiammazione con un profilo di eccellenza internazionale documentato da pubblicazioni scientifiche e riconoscimenti;
- Che il SOGGETTO PROPONENTE come anche il SOGGETTO OSPITANTE riconoscono le potenziali applicazioni cliniche della menzionata attività di ricerca, e concordano sulla ricaduta in termini terapeutici e preventivi che l'introduzione di nuove molecole per il management degli stati infiammatori avrebbe in termini di gestione delle malattie croniche cardiocircolatorie, immunitarie, neurologiche/cognitive, metaboliche e respiratorie;
- Che il SOGGETTO OSPITANTE dichiara che le strutture che mette a disposizione sono idonee sia alle finalità di ricerca del SOGGETTO PROPONENTE che alla formazione dottorale e post-dottorale del personale afferente al SOGGETTO PROPONENTE con riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;

VISTI

- L'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, secondo il quale alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici per lo sviluppo di attività didattiche integrative a quelle universitarie;
- Il Protocollo di Intesa approvato dall'Assessore Regionale per la Sanità con il decreto del 13/03/2020, pubblicato nella GURS in data 03/04/2020 e ss.mm.ii. in cui si individua l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli come struttura pubblica "presso cui hanno sede specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica, di ricerca ed assistenziale";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il SOGGETTO PROPONENTE e il SOGGETTO OSPITANTE intendono instaurare un rapporto di collaborazione in ordine al programma di ricerca afferente all'area tematica indicata nel preambolo, che fa parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Il SOGGETTO PROPONENTE individua il SOGGETTO OSPITANTE come struttura da inserire nella rete di ricerca e formativa, al fine di avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, delle risorse disponibili e dei servizi logistici per lo svolgimento di attività di ricerca traslazionale con concomitante finalità formativa per il personale dottorale e post-dottorale che a qualsiasi titolo collabora allo svolgimento di attività di ricerca in corso presso il SOGGETTO PROPONENTE (borsista su fondi dell'Università degli Studi di Palermo, borsista con finanziamento esterno, contratto con finanziamento esterno e/o interno all'Università degli Studi di Palermo a titolo meramente esemplificativo).

ARTICOLO 3

Il SOGGETTO OSPITANTE mette a disposizione spazi, attrezzature, arredi, risorse, presidi diagnostici e terapeutici connessi con lo svolgimento dell'attività di ricerca traslazionale designata e della concomitante attività di formazione del personale dottorale e post-dottorale che collabora con il SOGGETTO PROPONENTE. Il SOGGETTO OSPITANTE garantisce l'uso delle strutture e delle risorse indicate per tutta la durata della presente convenzione.

ARTICOLO 4

Il personale universitario impegnato nell'attività di ricerca dovrà essere in possesso della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di 16 ore (Rischio elevato), ai sensi del D.lgs. n.81/2008. Il SOGGETTO PROPONENTE garantisce che i D.P.I. di cui al D.lgs. 81/2008 saranno a carico dello stesso senza nessun onere per il SOGGETTO OSPITANTE. È fatto obbligo per il SOGGETTO PROPONENTE garantire che il personale deputato alla ricerca e/o in formazione che avrà accesso alle strutture del SOGGETTO OSPITANTE sia coperto da polizze contro infortuni e da polizze R.C. i cui estremi saranno indicati tempestivamente al Direttore del SOGGETTO OSPITANTE insieme ai dati identificativi di detto personale per gli adempimenti necessari. In nessun caso il SOGGETTO PROPONENTE si fa carico della copertura assicurativa del personale del SOGGETTO OSPITANTE.

ARTICOLO 5

Il SOGGETTO PROPONENTE indica quale proprio responsabile della Convenzione il Prof. Mario Allegra, afferente al Dipartimento STeBiCeF.

Il SOGGETTO OSPITANTE indica quale proprio responsabile della Convenzione il Dott. Francesco Gervasi, Responsabile dell'Unità Operativa Semplice di Dipartimento Oncologia, Ematologia e Colture Cellulari per

uso clinico dell'Arnas, afferente all'Unità Operativa Complessa Patologia Clinica, Direttore Dott. Tommaso Aronica.

ARTICOLO 6

I diritti su cognizioni, brevetti, prototipi, software, metodiche, procedure, archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultante dal lavoro di ricerca appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo pattuite tra le Parti medesime o tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

ARTICOLO 7

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio Personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite al di fuori dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

I risultati scientifici delle attività di sviluppo e di ricerca, oggetto della presente Convenzione, resteranno di proprietà comune delle Parti unitamente alla loro utilizzazione nelle eventuali pubblicazioni o partecipazione a convegni, congressi o riviste di pregio o di particolare interesse scientifico a divulgazione nazionale ed internazionale.

È altresì riconosciuta a ciascuna delle Parti contraenti la facoltà di pubblicare i risultati della ricerca concordando con le altre Parti modalità e contenuti degli stessi.

ARTICOLO 8

I ricercatori e il personale dottorale e post-dottorale svolgono la propria attività secondo le tempistiche dettate dalle esigenze dell'attività di ricerca, d'intesa con il Direttore della SOGGETTO OSPITANTE. L'attività di ricerca sperimentale che vedrà impiegate risorse e spazi del SOGGETTO OSPITANTE sarà trasmessa con cadenza semestrale al Direttore del SOGGETTO OSPITANTE e/o personale da lui designato, e documentata dal personale del SOGGETTO PROPONENTE tramite report da sottoporre annualmente al Direttore del SOGGETTO OSPITANTE.

ARTICOLO 9

Il personale del SOGGETTO PROPONENTE impegnato nell'attività di ricerca e/o formazione presso il SOGGETTO OSPITANTE è sottoposto a supervisione e responsabilità disciplinare del Direttore del SOGGETTO PROPONENTE. Al personale impegnato nell'attività di ricerca e/o formazione potrà essere ristretto l'accesso agli spazi del SOGGETTO OSPITANTE con apposito provvedimento a firma del Direttore del medesimo sulla base di sopraggiunti obblighi di legge vincolati a documentato rischio chimico e/o biologico, e a particolari condizioni epidemiologiche. Tale provvedimento dovrà essere trasmesso tempestivamente al Direttore del SOGGETTO PROPONENTE e a notificato via mail e/o PEC al personale impegnato nell'attività di ricerca e/o formazione.

ARTICOLO 10

La riconoscibilità del personale impegnato nell'attività di ricerca e/o formazione presso il SOGGETTO OSPITANTE sarà garantita da badge cartaceo fornito dal SOGGETTO PROPONENTE.

ARTICOLO 11

Ciascuna Parte si impegna per sé e per i soggetti coinvolti nell'esecuzione della presente convenzione ad attenersi ai principi di condotta e alle regole deontologiche contenute nei Codici Etici rispettivamente adottati in ottemperanza alla normativa di riferimento. Nello specifico, il SOGGETTO PROPONENTE si impegna a non porre in essere comportamenti o atti in contrasto con il Codice Etico e il Modello di Organizzazione del SOGGETTO OSPITANTE.

ARTICOLO 12

Entrambe le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nella presente convenzione nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e ove previsto dal D.lgs. 276/2003.

ARTICOLO 13

La presente convenzione ha durata triennale, potrà essere prorogata/rinnovata, previo accordo tra le parti, e potrà essere risolta previo accordo tra le Parti qualora la sua prosecuzione dovesse diventare o risultare impossibile. In caso di controversie sarà competente il Foro di Palermo.

ARTICOLO 14

Il presente atto redatto in unico originale firmato digitalmente, sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che verrà assolta dal contraente mediante n. 1 contrassegni telematici ciascuno rilasciato: in data 04.05.2023 codice univoco identificativo 01220237875080, utilizzati unicamente per la presente Convenzione.

Per l'Università degli Studi di Palermo
Dipartimento STeBiCeF

Per l'Arnas
Civico Di Cristina Benfratelli

Firmato digitalmente da:
Vincenzo Arizza
Data: 04/05/2023 16:38:49

 roberto colletti
31.03.2023
08:47:07
GMT+00:00

